SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 giugno 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2009.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, il dott. Giorgio Ferrero, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore agricoltura e pesca, su designazione della Confederazione Nazionale Coldiretti;

Vista la nota n. 1146-1.2 in data 14 aprile 2009, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che la Confederazione Nazionale Coldiretti ha designato il dott. Giannalberto Luzi, in sostituzione del dott. Giorgio Ferrero, dimissionario dal 27 marzo 2009;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giannalberto Luzi è nominato conponente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore agricoltura e pesca, in sostituzione del dott. Giorgio Ferrero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 115.

09A06820

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Baiso e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Baiso (Reggio Emilia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 17 aprile 2009, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Baiso (Reggio Emilia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Bolognesi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Baiso (Reggio Emilia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Bargiacchi.

Il citato amministratore, in data 17 aprile 2009, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Emilia ha proposto lo scioglimento del Consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 261/H.3/13.4 Gab. dell'8 maggio 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Baiso (Reggio Emilia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Bolognesi.

Roma, 15 maggio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A06859

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 maggio 2009.

Emissione di una nuova serie di carte valori postali, denominata «Posta Italiana», nei valori di € 0,60, € 1,40, € 1,50, € 2,00 ed emissione di una cartolina postale della nuova serie di posta non massiva, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008), recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della

struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 11 marzo 2009 con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli di posta non massiva;

Riconosciuta l'opportunità di identificare la serie e di emettere cartolina postale di posta non massiva, nonché valori di € 0,60, € 1,40, € 1,50 e € 2,00;

Decreta:

Art. 1.

La nuova serie di carte valori postali è denominata «Posta Italiana».

Art. 2.

È autorizzata l'emissione di francobolli della nuova serie di posta non massiva, nei valori € 0,60, € 1,40, € 1,50, € 2,00.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia.

Ciascuna vignetta raffigura una busta che idealmente spicca il volo, lasciando dietro di sé una scia con i colori della bandiera italiana. In alto è riprodotto il logo di Poste Italiane nelle cui bande laterali è ripetuta, in microscrittura, la scritta «POSTE ITALIANE». Completano ciascun francobollo la scritta «ITALIA», ed i rispettivi valori € 0,60, € 1,40, € 1,50 e € 2,00.I colori utilizzati sono tre più inchiostro di sicurezza, e precisamente:

per il valore di € 0,60 verde bandiera, rosso bandiera, blu concentrato e inchiostro di sicurezza blu concentrato metallizzato;

per il valore di € 1,40 verde bandiera, rosso bandiera, rosso carminio e inchiostro di sicurezza rosso carminio metallizzato;

per il valore di € 1,50 verde bandiera, rosso bandiera, verde smeraldo e inchiostro di sicurezza verde smeraldo metallizzato;

per il valore di € 2,00 verde bandiera, rosso bandiera, bruno e inchiostro di sicurezza bruno metallizzato.

Formato carta: mm 40×24; formato stampa: mm 36×20; formato tracciatura: mm 48×30; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.

Caratteristiche della carta: carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco).

Caratteristiche del foglio: ciascun foglio, di formato cm 30×33, contiene 50 esemplari di francobolli fustellati a dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun esemplare di francobollo dal proprio supporto. Sul lato superiore di ciascun foglio è riportata la rispettiva scritta «IL FOGLIO DI CINQUANTA ESEMPLARI VALE € 30,00», «IL FOGLIO DI CINQUANTA ESEMPLARI VALE € 70,00», «IL FOGLIO DI CINQUANTA ESEMPLARI VALE € 75,00» e «IL FOGLIO DI CINQUANTA ESEMPLARI VALE € 100,00».

Art. 3.

È autorizzata altresì l'emissione di una cartolina postale della nuova serie di posta non massiva, nel valore di € 0,60.

La cartolina è stampata dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset.

Il recto della cartolina postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura raffigurante, in grafica stilizzata, una busta che, idealmente, spicca il volo preceduta da una scia formata dai colori della bandiera italiana; completano l'impronta il logo di Poste Italiane riprodotto in alto, la scritta «ITALIA», ed il valore facciale; a destra, quattro righe continue e in basso le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario; in alto a sinistra, un riquadro con la leggenda «CARTOLINA POSTALE» e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.».

Colori: cinque offset più inchiostro otticamente variabile in serigrafia; carta: bianca da 250 g/mq; formato della cartolina: cm 14,8×10,5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A06863

DECRETO 22 maggio 2009.

Emissione, nell'anno 2009, di un francobollo celebrativo dei «XIII Campionati del mondo delle discipline acquatiche», nel valore di € 1,50.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2009 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 10 febbraio 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo celebrativo dei «XIII Campionati del mondo delle discipline acquatiche», nel valore di € 1,50.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, con embossing (deformazione a secco del supporto cartaceo). Carta: fluorescente, non filigranata; formato carta: 48×40; formato stampa: 44×36; dentellatura: 13¼×13; colori: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 37,50».

La vignetta raffigura un nuotatore nel corso di una gara di stile libero, uno dei quattro stili ufficiali del nuoto agonistico; in basso a destra è riprodotto il logo dei Campionati del mondo delle discipline acquatiche.

Completano il francobollo la leggenda «XIII CAMPIONATI DEL MONDO DELLE DISCIPLINE ACQUATICHE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 1,50».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2009

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

09A06864

DECRETO 22 maggio 2009.

Emissione, nell'anno 2009, di un francobollo appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato alla Coppa del Mondo di Baseball, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2009 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato alla Coppa del Mondo di Baseball;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 21 aprile 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato alla Coppa del Mondo di Baseball, nel valore di € 0,60.

La vignetta raffigura un campo da gioco di baseball e le sagome di alcuni giocatori nei ruoli di lanciatore, ricevitore e battitore. Completano il francobollo la leggenda «XXXVIII COPPA DEL MONDO DI BASEBALL», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il francobollo è impresso in un riquadro perforato posto al centro del foglietto. Fuori dal riquadro prosegue il disegno del francobollo con due cerchi a rappresentare la palla da baseball; sono riprodotti a destra, in alto e in basso, i due loghi della Coppa del Mondo di Baseball e, in basso a sinistra, il logo di Poste Italiane.

Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; colori: quadricromia; formato carta del francobollo: mm 40×30; formato stampa del francobollo: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; formato del foglietto: cm 8×6. Tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2009

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

09A06865

DECRETO 25 maggio 2009.

Emissione, nell'anno 2009, di un francobollo appartenente alla serie tematica «Made in Italy» dedicato al Prosciutto di San Daniele, nel V centenario della prima documentazione nota, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Made in Italy»;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2009 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Made in Italy» dedicato al Prosciutto di San Daniele, nel V centenario della prima documentazione nota;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 21 aprile 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Made in Italy» dedicato al Prosciutto di San Daniele, nel V centenario della prima documentazione nota, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15,00».

La vignetta raffigura un tagliere di legno sul quale è poggiato un prosciutto con impresso il marchio DOP Prosciutto di San Daniele parzialmente affettato. Sullo sfondo, ai piedi delle montagne, è rappresentata la città di San Daniele del Friuli.

Completano il francobollo le leggende «MADE IN ITALY» e «PROSCIUTTO DI SAN DANIELE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

09A06866

DECRETO 25 maggio 2009.

Emissione, nell'anno 2009, di un francobollo appartenente alla serie tematica «Le moto» dedicato alla Gilera, nel 100º anniversario della fondazione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 2008, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2008, di una serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Le moto»;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2009 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Le moto» dedicato alla Gilera, nel 100° anniversario della fondazione;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 5 maggio 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie «Le Moto» dedicato alla Galera 100° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: 40×30; formato stampa: 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura la Gilera VT 317, modello «ricostruito» della prima moto realizzata dall'azienda italiana, esposto nel Museo Piaggio «Giovanni Alberto Agnelli» di Pontedera; in alto è riprodotto il logo del centenario della Gilera e ai lati due bande a scacchi che idealmente ricordano la bandiera che segnala la fine della corsa.

Completano il francobollo le leggende «LE MOTO», le date «1909-2009», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

09A06867

DECRETO 29 maggio 2009.

Emissione, nell'anno 2009, di un francobollo celebrativo del «Progetto sms Venice», nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2009 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 21 aprile 2009;

Decreta:

È emesso, per l'anno 2009, un francobollo celebrativo del «Progetto sms Venice», nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: due; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura il profilo di una parte del complesso monumentale di Piazza San Marco a Venezia avvolto nell'oscurità notturna e illuminato dal chiarore lunare; sulla destra, è riprodotto il logo SMS Saint Mark's Square.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A06861

DECRETO 29 maggio 2009.

Emissione, nell'anno 2009, di un francobollo celebrativo dell'«Insurrezione delle donne carraresi 7 luglio 1944-7 luglio 2009», nel valore di € 1,50.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2009 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 2 dicembre 2008;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo celebrativo dell'«Insurrezione delle donne carraresi 7 luglio 1944-7 luglio 2009», nel valore di € 1,50.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: 40×30; formato stampa: 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 75,00».

La vignetta raffigura, in grafica stilizzata, un gruppo di donne che sfilano in corteo e, in alto a destra, è riprodotta la medaglia d'oro al merito civile conferita alla città di Carrara nel 2007.

Completano il francobollo la leggenda «INSURREZIONE DONNE CARRARESI», le date «7 LUGLIO 1944-7 LUGLIO 2009», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 1,50».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2009

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

09A06862

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 aprile 2009.

Proroga dell'autorizzazione al commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari aventi scadenza 30 aprile 2009, contenenti sostanze attive iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995, che nell'elenco positivo delle sostanze attive che possono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari, riporta anche le sostanze attive che hanno superato positivamente la revisione comunitaria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1 del sopra citato decreto n. 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della Commissione relativi all'iscrizione delle sostanze attive componenti nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego per un numero limitato di anni, dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti sostanze attive che sono state iscritte in allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995 al termine della revisione comunitaria;

Considerato che tutti i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase delle verifiche previste per l'adeguamento dei prodotti fitosanitari a seguito dell'iscrizione in allegato I di almeno una delle sostanze attive componenti;

Considerato altresì che per i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto è attualmente in corso di valutazione la documentazione predisposta conformemente all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo;

Ritenuto di conseguenza di dover procedere ad una proroga d'ufficio fino al 31 dicembre 2010 delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, al fine di portare a termine le valutazioni attualmente in corso;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti sostanze attive iscritte in allegato I del decreto legislativo n. 194/1995, sono prorogate fino al 31 dicembre 2010, al fine di consentire la conclusione delle valutazioni delle documentazioni attualmente in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle Imprese interessate.

Roma, 30 aprile 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari prorogati fino al 31 dicembre 2010

	N. Reg.ne	Prodotto	Data reg.ne	Impresa	Composizione
1.	012212	Penthium EC	30-06-2005	Agan Chemical Manufacturers LTD	pendimetalin
2.	008874	Etofum FL	10-06-1996	Agrichem BV	etofumesate
3.	009841	Kimet Trio	30-11-1998	Agrichem BV	etofumesate desmedipham phenmediphan
4.	009919	Oblix Trio	26-01-1999	Agrichem BV	etofumesate desmedipham phenmediphan
5.	008910	Dierbane	06-08-1996	Arista Lifescience s.a.s.	glifosate
6.	008817	Glicober	19-04-1996	Arista Lifescience s.a.s.	glifosate
7.	008656	Glifene SL	31-01-1995	Arista Lifescience s.a.s.	glifosate
8.	009036	Activus	23-12-1996	Makhteshim Agan Holland B.V.	pendimetalin
9.	008646	Activus EC	31-01-1995	Makhteshim Agan Italia S.r.1	pendimetalin
10.	008648	Protugan	31-01-1995	Makhteshim Agan Italia Sri.	isoproturon
11.	010758	Beetup-Trio	19-03-2001	United Phosphorus LTD.	etofumesate desmedipham phenmediphan

09A06856

ORDINANZA 16 giugno 2009.

Iscrizione temporanea di alcune composizioni medicinali nella tabella II, sezione D, allegata al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo Unico»;

Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2009, con il quale è stato attribuito il titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prof. Ferruccio Fazio, previa approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della delega di funzioni conferita al predetto Sottosegretario di Stato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Considerato che il testo unico classifica le sostanze stupefacenti e psicotrope in due tabelle (delle quali la tabella I riporta le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso, e la tabella II individua le sostanze che hanno attività farmacologica e, pertanto, sono usate in terapia come medicinali) e che la tabella II è suddivisa in cinque sezioni, indicate con le lettere A, B, C, D ed E, nelle quali sono distribuiti i farmaci e le relative composizioni medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;

Considerato che nell'allegato III-*bis* al testo unico sono elencati alcuni medicinali utilizzati nella terapia del dolore per i quali, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001, sono previste alcune semplificazioni prescrittive;

Considerato che una delle cause che rendono difficile l'accesso alla terapia del dolore risulta essere la necessità, prevista dal testo unico, dell'utilizzo di un ricettario speciale per la prescrizione dei medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore;

Considerato che una ricollocazione dei medicinali analgesici oppiacei per la terapia del dolore elencati nell'allegato III-*bis* del testo unico, dalla tabella II sezione A, alla Tabella II sezione D, comporterebbe la possibilità di utilizzo della ricetta ordinaria, da rinnovarsi di volta in volta;

Considerato che l'art. 14, comma 1), lettera *e)* n. 1) del testo unico stabilisce che nella sezione D della tabella II sono indicate, fra l'altro le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

Sentito il Consiglio Superiore di Sanità che, nelle sedute del 29 aprile 2009 e del 27 maggio 2009, ha espresso parere favorevole a che siano iscritte nella tabella II, sezione D, delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al testo unico le composizioni ad uso diverso da quello parenterale utilizzate nella terapia del dolore severo di qualsiasi origine, contenenti da sole o in associazione con altri principi attivi le sostanze

riportate nell'allegato III-*bis* al testo unico, con esclusione dei medicinali indicati nella terapia della disuassefazione degli stati di tossicodipendenza, ritenendo, tuttavia, che l' intervento sulle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope non possa considerarsi esaustivo delle problematiche connesse all'incentivazione dell'uso degli analgesici oppiacei nella terapia del dolore e perciò sollecitando ulteriori approfondimenti e la revisione del testo unico;

Rilevato che dal parere espresso dal Consiglio superiore di sanità non risulta che sia provato che le composizioni medicinali di cui viene proposta l'iscrizione nella tabella II, sezione D siano caratterizzate dal minor potere tossicomanigeno richiesto dal citato art. 14, comma 1, lettera *e)*, numero 1) del testo unico;

Ritenuto, peraltro, indifferibile, dare attuazione al parere del Consiglio superiore di sanità, per evitare che le attuali modalità prescrittive dei farmaci oppiacei da utilizzare nella terapia del dolore continuino a ostacolare l'appropriato impiego terapeutico di tali prodotti, vanificando le finalità della citata legge 8 febbraio 2001, n. 12 e recando un gravissimo pregiudizio ai diritti del malato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare l'art. 117;

Ordina:

Art. 1.

1. Nelle more di una idonea revisione legislativa del testo unico, relativamente ai criteri di classificazione e alle modalità di prescrizione dei medicinali oppiacei da utilizzare nella terapia del dolore in grado di tutelare efficacemente i diritti dei malati i composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-*bis* del testo unico, con esclusione dei composti a base di metadone e buprenorfina ad uso orale, sono temporaneamente iscritti nella sezione D della tabella II allegata al citato testo unico, limitatamente alle composizioni seguenti:

a) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina e diidrocodeina in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;

b) composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;

c) composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone e ossimorfone;

d) composizioni per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni di revisione del testo unico richiamate all'art. 1 e, in ogni caso, per non oltre dodici mesi.

Art. 3.

1. La presente ordinanza, che sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2009

Il vice Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 132

09A07142

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 8 giugno 2009.

Rettifica alla determinazione relativa al medicinale per uso umano «Aclasta». (Determinazione n. 1238/2009).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione/C n. 266/2009 del 15 aprile 2009, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Aclasta», pubblicata nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 7 maggio 2009;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-6 maggio 2009 circa la classe di rimborsabilità del medicinale «Aclasta»;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

Dove è scritto:
classe di rimborsabilità
H nota 79,

leggasi:
classe di rimborsabilità
H.

Roma, 8 giugno 2009

Il direttore generale: RASI

09A06917

DETERMINAZIONE 10 giugno 2009.

Modifiche, relativamente all'inserimento della nota 90, alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle note CUF), e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale;

Visto il parere del consiglio di amministrazione del 29 aprile 2009 favorevole all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale contenente il principio attivo metilnaltrexone;

Ritenuto di dover provvedere al trattamento della costipazione indotta da oppiacei in soggetti con malattia in stato terminale;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del giorno 10 e 11 febbraio 2009 in merito all'inserimento di una nuova nota, la nota 90, per la condizione suddetta;

Tenuto conto dei parere espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 10 e 11 marzo 2009 e del 7 e 8 aprile 2009 circa la formulazione del testo della nota 90;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, aggiorna la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

NOTA 90

Metilnaltrexone	La prescrizione a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni: Costipazione indotta da oppiacei in soggetti con malattia in stato terminale che rispondano contemporaneamente alle seguenti caratteristiche: terapia continuativa con oppiacei della durata di almeno di 2 settimane; resistenza al trattamento con lassativi ad azione osmotica per più di 3 giorni.

Background.

L'uso degli oppiacei nel trattamento del dolore moderato-severo è limitato dall'insorgenza di costipazione, effetto secondario sfavorevole del trattamento con questa classe di farmaci. La costipazione reduce notevolmente la qualità della vita di questi pazienti a causa del frequente ricorso a lassativi per via rettale e/o manovre di svuotamento manuale.

Diversi lassativi (osmotici, lubrificanti, da contatto e procinetici) sono stati utilizzati nel trattamento della costipazione da oppiacei ma i loro effetti non sono specifici e molti pazienti non rispondono a tali terapie.

Il metilnaltrexone, amina quaternaria e antagonista dei recettori μ per gli oppioidi, ha una ristretta capacità di attraversare la barriera ematoencefalica limitando i propri effetti alla periferia. La cosomministrazione del farmaco con gli oppiacei ne ridurrebbe l'effetto costipante, senza interferire con la loro azione a livello del sistema nervoso centrale.

Evidenze disponibili.

L'efficacia e la sicurezza del farmaco nel trattamento della costipazione indotta da oppiacei in pazienti che ricevono cure palliative è stata dimostrata in due studi cimici randomizzati, in doppio cieco, placebo-controllati. Gli studi sono stati condotti per un periodo di quattro mesi su un totale di 287 pazienti (età media di 68 anni; 51% donne), con malattia in fase terminale ed un'aspettativa di vita limitata. Per la maggior parte di questi pazienti, la diagnosi primaria era malattia cancerosa.

Prima del trattamento con metilnaltrexone, i pazienti avevano ricevuto oppiacei per almeno 2 settimane ed un regime stabile di lassativi per almeno 3 giorni prima dell'ingresso nello studio. L'eleggibilità è stata valutata sulla base di una costipazione definita sia come un numero di evacuazioni inferiore a tre nella settimana precedente all'inizio del trattamento con metilnaltrexone sia come un'evacuazione clinicamente irrilevante (come determinato dall'investigatore) nelle 48 ore precedenti al trattamento. In entrambi gli studi nessuna prova ha suggerito effetti differenti in funzione dell'età o del sesso sulla sicurezza o l'efficacia del farmaco. In questi studi, non è stata riscontrata alcuna significativa relazione tra la dose di oppiacei

alla valutazione basale e la risposta clinica in pazienti trattati con metilnaltrexone. Inoltre, la dose di oppiacei media giornaliera non variava significativamente da quella al basale sia nei pazienti trattati con metilnaltrexone sia nei pazienti trattati con placebo. Non ci sono state modifiche clinicamente rilevanti dei punteggi del dolore rispetto a quelli rilevati al basale nei pazienti trattati con metilnaltrexone o con placebo.

Gli studi hanno dimostrato che il metilnaltrexone per via sottocutanea induce rapidamente defecazione in pazienti con patologie in stadio avanzato e costipazione indotta da oppiacei: l'effetto insorge entro 30 minuti nella metà dei pazienti ed entro un'ora nella maggior parte di questi.

Il trattamento è riservato a pazienti con aspettativa di vita non superiore a 6 mesi.

Il farmaco non deve essere usato in pazienti di età inferiore ai 18 anni poiché non c'è esperienza sul suo uso in tali pazienti (vedi scheda tecnica).

Bibliografia.

1. Thomas J et al. Methylnaltrexone for opioid-induced constipation in advanced illness. *N Engl J Med* 2008; **358:**2332-43.

2. Slatkin N et al. Methylnaltrexone for treatment of opioid-induced constipation in advanced illness patients. *J Support Oncology* 2009; **7:**39-46.

09A06916

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 10 giugno 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la Disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 2956 del 28 maggio 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ravenna, con la quale è stato comunicato il parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare nel periodo 6 maggio 2009 - 15 maggio 2009;

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso da malfunzionamento dei sistemi informatici, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 23/09 (prot. 389) dell'Ufficio del garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ravenna;

Determina:

È accertato il parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ravenna nel periodo 6 maggio 2009 - 15 maggio 2009.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 giugno 2009

Il direttore regionale: ROSSI

09A07138

PROVVEDIMENTO 11 giugno 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il cecreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 11661 del 13 maggio 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, è dipeso dal blocco del sistema informatico, per cui non è stato possibile accettare o depositare le formalità ipotecarie dalle ore 11,30 fino alle ore 12,30;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che con nota prot. n. 1020 in data 1° giugno 2009 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 13 maggio 2009, dalle ore 11,30 fino alle ore 12,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 giugno 2009

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

09A07115

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 18 giugno 2009.

Fotografie riprese all'interno di luogo di dimora privata: divieto di diffusione.

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata il 27 maggio 2009 dall'avv. Niccolò Ghedini in nome e per conto dell'on. Berlusconi, con la quale si lamenta l'illecita acquisizione, da parte del fotografo Antonello Zappadu, di numerose immagini di persone, tra cui il segnalante, di cui 43 contenute in un compact disk allegato alla segnalazione stessa;

Rilevato che, secondo quanto rappresentato nella segnalazione, le predette immagini sarebbero state raccolte, all'insaputa degli interessati, mediante potenti mezzi di ripresa, e che le stesse erano state destinate alla vendita a editori e a testate giornalistiche;

Vista la richiesta di informazioni formulata il 28 maggio 2009 al predetto fotografo ai sensi dell'art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»);

Vista la nota di riscontro pervenuta da quest'ultimo nel termine fissato del 29 maggio 2009;

Viste le controdeduzioni presentate dall'avv. Ghedini in nome e per conto dell'on. Berlusconi il 30 maggio 2009;

Vista l'ulteriore segnalazione presentata il 12 giugno 2009 dall'avv. Ghedini, in nome e per conto dell'on. Berlusconi, a seguito di un articolo di La Repubblica del 12 giugno che contiene dichiarazioni del sig. Zappadu;

Visto il verbale dell'audizione tenuta in data 15 giugno 2009 alla quale ha partecipato il fotografo Antonello Zappadu assistito dall'avv. Cristian Muzzetto, nonché la nota del 17 giugno 2009 presentata dallo stesso sig. Zappadu;

Visto il decreto di sequestro, disposto il 1° giugno 2009 ai sensi dell'art. 253 ss. c.p.p. dalla Procura della Repubblica di Roma, relativo anche a fotografie scattate all'interno di Villa Certosa nel maggio 2008 e durante le vacanze natalizie 2008-2009;

Rilevato che durante l'audizione del 15 giugno il fotografo Antonello Zappadu ha riconosciuto che le 43 immagini allegate alla segnalazione del 28 maggio sono state da lui stesso realizzate; che, in particolare, egli ha riscontrato che 27 immagini riguardano l'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni in esso situate, 3 (cartella B4, foto n. 41, 42 e 43) un villaggio turistico di cui non ricorda il nome e 13 luoghi pubblici, tra i quali un aeroporto;

Considerato che le 13 immagini raccolte in luoghi pubblici e le 3 immagini riprese nel villaggio turistico non presentano profili di illiceità nel trattamento dei dati, in quanto acquisite in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Rilevato, per contro, che le altre 27 fotografie ritraggono persone, all'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate, in situazioni ordinarie di vita privata o di normale attività di relazioni sociali o in atteggiamenti tipici del contesto di vacanza e di relax;

Rilevato che il fotografo ha dichiarato, con specifico riferimento alle foto relative all'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate, che le stesse sono state riprese da luoghi esterni al parco con tecnica digitale e mediante un teleobiettivo e, successivamente, rielaborate con il programma «Photoshop»;

Rilevato che il fotografo stesso ha riferito, altresì, che in relazione alla propria attività, nel periodo che va dal dicembre 2007 fino a tutto il 2008 ha realizzato numerosi servizi con centinaia di immagini, un numero imprecisato delle quali aventi oggetto e contenuto simili a quelle presenti nel campione mostrato, riprese con le stesse modalità e relative al medesimo luogo sopradescritto (interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate);

Rilevato che il sig. Zappadu ha dichiarato di aver ceduto tutte le immagini relative all'attività da lui svolta fra il dicembre 2007 fino tutto il 2008 a un'agenzia di stampa colombiana denominata «Ecoprensa» e di non essere più in possesso di alcuna immagine attinente alla vicenda relativa alle segnalazioni dell'on. Berlusconi, giacché il materiale fotografico che era rimasto in suo possesso è

stato oggetto del sequestro effettuato dall'Arma dei carabinieri; e che, nella successiva memoria, qui pervenuta in data 17 giugno, il sig. Zappadu ha sostenuto di non essere in grado di specificare, allo stato, tempi e modalità di cessione a Ecoprensa delle foto da lui scattate;

Ritenuto che, a prescindere dai profili di rilevanza penale in ordine ai quali sono tuttora in corso accertamenti presso la Procura della Repubblica competente, le 27 riprese contenute nel compact disk relative all'interno del parco di Villa Certosa e delle abitazioni ivi situate configurano illecito trattamento dei dati personali, in quanto realizzate in violazione delle garanzie a tutela del domicilio. E invero non può disconoscersi all'interno del parco di Villa Certosa, e ancor più all'interno di abitazioni ivi situate, la natura di luogo di privata dimora, secondo la definizione che ne dà la corrente giurisprudenza (*cfr.*, in relazione agli articoli 614 e 615-*bis*, primo e secondo comma, c.p.: Cass. pen. n. 1237/2006, Trib. Milano 17 novembre 1994, in Dir.inf., 1995, p. 373, secondo cui, «ai fini della individuazione delle figure di "privata dimora" e "di sua appartenenza", appare assolutamente indifferente il requisito della "visibilità" del luogo dall'esterno»; vedi anche art. 3 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica);

Considerato, altresì, che le immagini in questione sono state raccolte attraverso un uso non corretto di una tecnica invasiva (teleobiettivo); che tale profilo di illiceità non viene meno per la circostanza che, su alcune di esse, sia stata, in un momento peraltro successivo, adottata una tecnica di mascheramento del volto, né per il fatto che le immagini medesime siano state successivamente rielaborate con appositi «software»;

Ritenuto, dunque, che il trattamento di tali immagini vìoli le disposizioni e i princìpi del Codice (articoli 1, 2, 11 e 136 ss.; v. anche art. 8 Conv. europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali); e che tale illiceità si concretizzi sin dal momento della raccolta delle immagini, tenuto conto delle modalità con cui la stessa è avvenuta;

Ritenuto, altresì, che tale valutazione si estende alle altre numerose riprese, aventi oggetto e contenuto simili alle precedenti, che il sig. Zappadu asserisce di aver effettuato relativamente al medesimo luogo e con le medesime modalità, nell'arco temporale dal dicembre 2007 fino a tutto il 2008; e che, per contro, tale valutazione vada esclusa per eventuali altre riprese effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Considerato che i principi sin qui esposti già ribaditi dal Garante in relazione a un trattamento di dati analogo a quello in esame, effettuato, mediante potenti e intrusivi mezzi di ripresa, dallo stesso fotografo e negli stessi luoghi (provvedimenti del 21 aprile, 8 maggio e 13 settembre 2007, disponibili in www.garanteprivacy.it, doc. web nn. 1400655; 1409488 e 1620926), trovano esplicita conferma anche in una recente decisione della Corte di Cassazione (V sezione penale del 22 febbraio 2008, n. 17408/08) con riferimento specifico alla nozione di privata dimora nell'ambito della tutela del domicilio (art. 14 Cost.);

Considerato che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (articoli 154, comma 1, lettere *c)* e *d)* e 143, comma 1, lett. *c)* del Codice);

Rilevato, che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla utilizzazione o dalla diffusione di immagini relative a comportamenti strettamente personali raccolte con tecniche intrusive all'interno di luoghi di privata dimora, all'insaputa degli interessati e, comunque, senza il loro consenso;

Rilevato che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2-*ter* del Codice;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Tutto ciò premesso, il Garante:

a) dichiara l'illiceità del trattamento e conseguentemente vieta, a chiunque ne sia o ne venga in possesso, ogni trattamento e, in particolare, la diffusione, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *d)* del Codice, delle 27 immagini contenute nel compact disk, che ritraggono, nel contesto e con le modalità descritte in motivazione, persone, tra cui il segnalante, all'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate;

b) conseguentemente è, altresì, vietato ogni trattamento e in particolare la diffusione, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *d)* del Codice, delle ulteriori immagini, aventi oggetto e contenuto simili, riprese, nel contesto e con le modalità descritte in motivazione, dal sig. Antonello Zappadu all'interno del parco di Villa Certosa o delle abitazioni ivi situate, secondo quanto da lui stesso dichiarato a questo Garante;

c) dichiara non luogo a procedere in ordine alle 13 immagini raccolte in luoghi pubblici e alle altre 3 immagini raccolte nel villaggio turistico.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il Presidente: PIZZETTI

Il relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: PATRONI GRIFFI

09A07198

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 14 maggio 2009.

Provvedimento in materia di soggetti operanti nel settore finanziario.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (di seguito, «Testo unico»), e in particolare:

- l'art. 106, comma 1, ai sensi del quale l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi (di seguito, «attività finanziarie») è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco (di seguito, «elenco generale») tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito, UIC);
- l'art. 106, comma 2, che prevede che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale possano svolgere esclusivamente attività finanziarie;
- l'art. 106, comma 3, che definisce le condizioni per l'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale;
- l'art. 106, comma 4, ai sensi del quale il Ministero dell'economia e delle finanze specifica il contenuto delle attività finanziarie e quando ricorra il loro esercizio nei confronti del pubblico nonché fissa requisiti di forma giuridica e di patrimonio specifici per intermediari che svolgono determinate attività;
- l'art. 106, comma 5, il quale prevede che l'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco generale;
- l'art. 106, comma 6, che attribuisce all'UIC il potere di richiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti per verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione;
- l'art. 106, comma 7, che dispone l'obbligo, in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari, di comunicare all'UIC le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura;
- l'art. 108, che disciplina i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari;
- l'art. 109, che disciplina i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
- l'art. 110, che disciplina gli obblighi di comunicazione dei soggetti che sono titolari, direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, di partecipazioni rilevanti in un intermediario finanziario;
- l'art. 111, che disciplina la cancellazione dall'elenco generale;
- l'art. 113, che prevede che i soggetti che svolgono in via prevalente, non nei confronti del pubblico, attività finanziarie si iscrivono in un'apposita sezione dell'elenco generale;
- l'art. 155, comma 3, che stabilisce che le agenzie di prestito su pegno, previste dall'art. 32, comma 3, della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106 del Testo unico;
- l'art. 155, comma 4, che stabilisce che i confidi sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco generale;
- l'art. 155, comma 5, che disciplina i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute;
- l'art. 155, comma 6, che disciplina i soggetti diversi dalle banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (di seguito, CICR);

Vista la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 disciplinante i soggetti operanti nel settore finanziario;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29, recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Vista la legge del 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 novembre 2003, n. 326, disciplinante l'attività di garanzia collettiva dei fidi;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, recante «attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», e in particolare:

- l'art. 62, comma 1, ai sensi del quale alla Banca d'Italia sono, tra l'altro, trasferiti le competenze e i poteri attribuiti all'UIC dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 e dal Testo unico;
- l'art. 62, comma 2, ai sensi del quale ogni riferimento all'UIC contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia;

Considerata la necessità di conferire organicità al quadro regolamentare degli intermediari finanziari al fine di favorire il buon funzionamento e l'efficienza del sistema finanziario;

EMANA

le unite disposizioni concernenti:

- le modalità di iscrizione e di cancellazione nei rispettivi elenchi dei soggetti che operano nel settore finanziario di cui agli articoli 106, 113 e 155 del Testo unico;

- le modalità di verifica dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale dei soggetti che operano nel settore finanziario;

- gli obblighi di comunicazione degli esponenti aziendali e dei soggetti che operano nel settore finanziario.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2009

Il Governatore: DRAGHI

TITOLO I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- «Testo unico», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

- «Decreto», il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29, recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del Testo unico;

- «elenco generale», l'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico;

- «elenco speciale», l'elenco previsto dall'articolo 107, comma 1, del Testo unico;

- «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco generale;

- «legge confidi», la legge del 24 novembre 2003, n. 326, disciplinante l'attività di garanzia collettiva dei fidi;

- «attività finanziarie», attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi;

- «partecipazioni rilevanti», le partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto o comunque di controllo.

2. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all'organo amministrativo si applicano al consiglio di amministrazione e al consiglio di gestione.

3. Le norme del presente provvedimento che fanno riferimento all'organo di controllo si applicano al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

TITOLO II

ISCRIZIONE DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO NELL'ELENCO GENERALE E NELLE RELATIVE SEZIONI

Art. 2.

Domanda di iscrizione nell'elenco generale

1. Le società tenute a chiedere l'iscrizione nell'elenco generale presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda entro sessanta giorni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituite.

2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 e sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:

a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;

b) le attività finanziarie che si intende esercitare, per le quali si richiede l'iscrizione;

c) il capitale sociale sottoscritto e quello versato;

d) per gli intermediari che intendono svolgere l'attività di rilascio di garanzie, l'ammontare dei mezzi patrimoniali.

3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:

a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero l'iscrizione delle modifiche statutarie;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati vigenti dal legale rappresentante della società;

c) per le società di nuova costituzione:

- attestazione del versamento del capitale sociale, rilasciata dalla banca italiana o dalla succursale in Italia di banca estera presso la quale il versamento è stato effettuato;

- attestazione della sussistenza del capitale medesimo, resa dall'organo di controllo dell'intermediario;

- in presenza di conferimenti in natura, la relazione giurata prevista dalla disciplina civilistica applicabile alla società;

d) nel caso di società già costituite, una perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato; la perizia è effettuata da esperti, iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla società;

e) elenco dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente (cioè per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona), una partecipazione rilevante nel capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette sono indicati i soggetti per il tramite dei quali è detenuta la partecipazione (*cfr.* allegato n. 1-*bis*);

f) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo nella quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità (1) in capo ai soggetti aventi, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nel capitale della società;

---

(1) Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica, cfr. Titolo III.

g) elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete (*cfr.* modulo AR1 in allegato n. 1-*ter*), dei componenti l'organo amministrativo e di quello di controllo nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti;

h) copia del verbale della riunione dell'organo competente (2) nella quale sono stati verificati i requisiti degli esponenti aziendali, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti; (3)

i) un programma che illustri le attività che la società intende svolgere nonché le linee di sviluppo, le strategie e gli obiettivi perseguiti. Il programma è corredato da una descrizione dettagliata della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma, ecc.) con indicazione delle funzioni di controllo e di ogni altro elemento utile ad illustrare le caratteristiche operative della società;

j) per le società già costituite, l'ultimo bilancio approvato e una situazione contabile aggiornata sottoscritta dall'organo amministrativo e da quello di controllo;

k) per le società che intendono svolgere l'attività di rilascio di garanzie:

- attestazione della banca italiana o della succursale in Italia di banca estera presso la quale è depositato il capitale sociale versato, con indicazione delle attività liquide o dei titoli di pronta liquidabilità in cui il capitale è investito;

- perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare dei mezzi patrimoniali. La perizia è effettuata da esperti, iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla società;

- scheda informativa sui mezzi patrimoniali (4) secondo lo schema indicato nell'allegato n. 1-*quater*;

l) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

Art. 3.

Domanda di iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico

1. I soggetti tenuti ad iscriversi nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico che intendono svolgere in via esclusiva attività finanziarie presentano alla Banca d'Italia domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituiti.

2. I soggetti tenuti ad iscriversi che esercitano in via prevalente attività finanziarie presentano domanda di iscrizione entro il termine di sessanta giorni dalla data di approvazione del secondo bilancio da cui risulti l'esercizio in via prevalente delle attività finanziarie.

3. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 2 e sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:

a) la denominazione sociale o la ragione sociale, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;

b) le attività finanziarie che si intende esercitare, per le quali si richiede l'iscrizione.

4. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara che:

a) le persone, nominativamente indicate, che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo possiedono i requisiti di onorabilità ed indipendenza (5) ;

b) i soggetti, specificamente indicati, che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella società possiedono i requisiti di onorabilità (6) ;

c) le attività finanziarie sono svolte in via prevalente od esclusiva.

5. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:

a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero l'iscrizione delle modifiche statutarie;

b) stralcio dell'atto costitutivo per la parte relativa all'oggetto sociale;

c) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

Art. 4.

Domanda di iscrizione dei confidi nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 155, comma 4, del Testo unico

1. I confidi presentano alla Banca d'Italia la domanda di iscrizione entro sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, ovvero dall'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche statutarie, se già costituiti. Per i confidi con forma giuridica di consorzio, il termine di presentazione della domanda di iscrizione decorre dalla data di registrazione del contratto nel registro delle imprese.

2. La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 3 e sottoscritta dal legale rappresentante del confidi, indica:

a) la denominazione del confidi, la forma giuridica, la sede legale e amministrativa (ove diversa dalla sede legale), il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;

b) che il capitale sociale versato ovvero il fondo consortile non è inferiore a quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, della legge confidi;

c) che la compagine sociale o consortile è composta da piccole e medie imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 13, commi 8 e 9, della legge confidi, ciascuna detentrice di una partecipazione non inferiore a euro 250,00 né superiore al 20% del capitale o fondo (7) Tali condizioni devono risultare anche dallo statuto sociale.

3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:

a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante, a seconda dei casi, l'iscrizione della società nel registro delle imprese,

---

(2) La verifica viene svolta dall'organo di appartenenza, ad eccezione dei componenti il collegio sindacale per i quali viene svolta dal consiglio di amministrazione. Nel caso di amministratore unico la verifica è effettuata dall'organo di controllo.

(3) Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica, cfr. Titolo III.

(4) Per la determinazione delle poste contabili indicate nella scheda si deve fare riferimento alla disciplina per la redazione dei bilanci degli enti finanziari di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 87 ed alle relative disposizioni di attuazione.

(5) Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica dei requisiti, cfr. Titolo III.

(6) Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica dei requisiti, cfr. Titolo III.

(7) I soci di un confidi costituito nella forma di società cooperativa devono essere, ai sensi dell'articolo 2522 del Codice Civile, in numero non inferiore a 9, limite derogabile solo per le c.d. «piccole società cooperative» (costituite esclusivamente da persone fisiche e sottoposte alla disciplina delle S.r.l.).

l'iscrizione delle modifiche statutarie ovvero, nel caso di consorzi, la registrazione del contratto;

b) copia, dichiarata vigente dal legale rappresentante, dell'atto costitutivo e dello statuto sociale o, nel caso di consorzio, del contratto consortile;

c) schema di composizione del patrimonio netto del confidi (*cfr.* allegato n. 3-*bis*);

d) copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

4. Il confidi verifica, alla conclusione del primo esercizio, che il patrimonio netto non sia inferiore a euro 250.000,00 e sia rispettato l'articolo 13, comma 14, della legge confidi. A tal fine, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, il confidi invia alla Banca d'Italia lo schema di composizione del patrimonio netto (*cfr.* allegato n. 3-*bis*).

Art. 5.

Domanda di iscrizione degli intermediari finanziari esteri nell'elenco generale

1. L'esercizio di attività finanziarie nei confronti del pubblico con stabile organizzazione nel territorio della Repubblica da parte di soggetti esteri è subordinato all'iscrizione nell'elenco generale.

2. Gli intermediari finanziari esteri tenuti all'iscrizione nell'elenco generale inviano alla Banca d'Italia domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 1 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'intermediario estero e dal responsabile della stabile organizzazione in Italia. La domanda è inviata entro sessanta giorni dall'iscrizione della stabile organizzazione in Italia nel registro delle imprese. Essa indica:

a) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale dell'intermediario all'estero e la sede della stabile organizzazione in Italia, il codice fiscale di quest'ultima e le generalità complete del suo responsabile;

b) l'importo del fondo di dotazione della stabile organizzazione in Italia;

c) le attività finanziarie che si intende esercitare in Italia, per le quali si richiede l'iscrizione;

d) le attività finanziarie effettivamente svolte con continuità nel paese estero nel quale l'intermediario ha la propria sede legale.

3. La domanda di iscrizione è corredata della seguente documentazione:

a) certificato rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione della stabile organizzazione nel registro delle imprese, con indicazione delle attività finanziarie da esercitare in Italia;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dell'intermediario, tradotti in italiano. La corrispondenza della versione italiana a quella in lingua originale è attestata dal responsabile della stabile organizzazione in Italia;

c) attestazione del versamento del fondo di dotazione della stabile organizzazione da parte della banca italiana, della banca comunitaria o della succursale in Italia della banca estera presso la quale il versamento è stato effettuato, ovvero perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare complessivo del fondo di dotazione. La perizia è effettuata da esperti iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla stabile organizzazione;

d) elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete (*cfr.* modulo AR1 in allegato n. 1-*ter*), delle persone che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia nonché dei partecipanti rilevanti nell'intermediario finanziario estero;

e) copia del verbale della riunione nella quale l'organo amministrativo dell'intermediario estero ha condotto la verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia nonché dei requisiti di onorabilità dei partecipanti rilevanti nell'intermediario finanziario estero (8) ;

f) un programma che illustri le attività che l'intermediario intende svolgere in Italia nonché le linee di sviluppo, le strategie e gli obiettivi perseguiti. Il programma è corredato di una descrizione dettagliata della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma, ecc.) con indicazione delle funzioni di controllo e di ogni altro elemento utile ad illustrarne le caratteristiche operative;

g) per gli intermediari che intendono svolgere l'attività di rilascio di garanzie:

- per la parte del fondo di dotazione che deve essere tenuta in forma liquida, l'attestazione della banca italiana o della succursale in Italia di banca estera presso la quale la stessa è depositata, con indicazione delle attività liquide o dei titoli di pronta liquidabilità in cui è investita;

- perizia giurata, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare complessivo del fondo di dotazione. La perizia è effettuata da esperti iscritti nell'albo dei revisori contabili, designati dalla stabile organizzazione;

h) ultimo bilancio approvato dell'intermediario;

i) ove si tratti di intermediario appartenente ad un gruppo, descrizione della struttura del gruppo di appartenenza;

j) per gli intermediari extracomunitari, dichiarazione del rappresentante legale dell'intermediario estero attestante l'osservanza dei principi e delle cautele di cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;

k) copia del documento di identità delle persone che sottoscrivono la domanda di iscrizione.

4. Gli intermediari finanziari comunitari di paesi in cui esiste una regolamentazione di settore equivalente a quella vigente in Italia non sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta nei precedenti commi 2, lettera *b)*, e 3 (9) . Essi trasmettono allegata alla domanda di iscrizione copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, tradotti in italiano (10) .

Art. 6.

Istruttoria delle domande

1. La Banca d'Italia (Servizio Supervisione sugli intermediari specializzati), sulla base delle informazioni acquisite e dei documenti prodotti, verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli intermediari nell'elenco generale o nelle apposite sezioni dello stesso e

(8) Per quanto riguarda documentazione e modalità della verifica, cfr. Titolo III.

(9) Gli intermediari indicano la denominazione dell'autorità estera che svolge l'attività di controllo.

(10) La corrispondenza della versione italiana a quella in lingua originale è attestata dal responsabile della stabile organizzazione in Italia.

provvede, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda, all'iscrizione ovvero la nega, con provvedimento motivato (11) .

TITOLO III

REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE

Art. 7.

Requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli esponenti aziendali

1. Ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (12) .

2. La verifica del possesso dei requisiti è condotta dall'organo di appartenenza dell'esponente aziendale, ad eccezione dei componenti il collegio sindacale, per i quali viene svolta dal consiglio di amministrazione. Nel caso di amministratore unico, la verifica è effettuata dall'organo di controllo (13) . La verifica dei requisiti del direttore generale e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti è effettuata dall'organo amministrativo. L'organo che esperisce la verifica accerta il rispetto dei requisiti e valuta la completezza probatoria della documentazione esaminata (14) .

3. La verifica viene effettuata in un'apposita riunione nel corso della quale l'esame è condotto partitamente per ciascuno dei soggetti interessati e con la loro rispettiva astensione. La relativa delibera deve essere analitica e, pertanto, deve dare atto dei presupposti delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera (15) .

4. Per quanto attiene all'accertamento del requisito di professionalità, i verbali delle delibere assunte dai competenti organi aziendali esplicitano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto ritenute idonee ai fini dell'accertamento e i relativi periodi di espletamento.

5. In ordine all'accertamento del requisito di onorabilità, dai verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

6. È rimessa al prudente apprezzamento della società la scelta di non effettuare le verifiche in merito ai requisiti di onorabilità in capo agli esponenti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in intermediari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

7. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati devono presentare all'organo competente, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti (16) . Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo competente affinché possa adottare le misure necessarie.

8. L'organo competente, ove verifichi la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla verifica dichiara la decadenza o la sospensione dell'interessato dall'incarico, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia (17) .

9. Per gli intermediari finanziari esteri la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione è condotta dall'organo amministrativo, o altro organo equivalente, dell'intermediario.

10. In caso di sostituzione di organi aziendali, la verifica dei requisiti è effettuata secondo quanto indicato nel presente articolo. Entro trenta giorni dalla verifica, è trasmessa alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione nel corso della quale è stata effettuata la verifica medesima (18) .

Art. 8.

Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

1. A chiunque possiede, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in un intermediario finanziario è richiesta la verifica dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni (19) .

2. La verifica dei requisiti è effettuata dall'organo amministrativo dell'intermediario finanziario; esso è responsabile della verifica e della completezza probatoria della documentazione posta a supporto delle valutazioni effettuate (20) . Per tale verifica possono essere di ausilio, oltre alle risultanze del libro dei soci, le comunicazioni effettuate dai soci ai sensi dell'articolo 110 del Testo unico.

3. Ove il partecipante sia una persona fisica, per la verifica dei requisiti l'intermediario finanziario può far riferimento alla documentazione che, a titolo esemplificativo, è indicata nell'allegato n. 5.

4. Ove il partecipante al capitale sia una persona giuridica, l'accertamento deve riguardare i componenti l'organo amministrativo ed il direttore generale della società (ovvero i soggetti che ricoprono cariche

---

(11) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (Supplemento ordinario n. 163 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 del 9 luglio 2008 e disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf).

(12) Cfr. decreto del Ministro del Tesoro del 30 dicembre 1998, n. 516. Per quanto riguarda i requisiti di indipendenza, fino all'emanazione delle disposizioni attuative dell'articolo 109 del Testo unico (come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37) rilevano, per i soli componenti l'organo di controllo, i requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile.

(13) In mancanza dell'organo di controllo, la verifica è effettuata dall'assemblea dei soci.

(14) È valutata con particolare attenzione la posizione delle persone che abbiano ricoperto cariche in intermediari finanziari cancellati dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111 del Testo unico.

(15) Per i sindaci supplenti l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità va effettuato fin dal momento della nomina, atteso che secondo la disciplina del Codice civile i supplenti, al verificarsi degli eventi previsti, subentrano automaticamente ai sindaci cessati. In caso di mutamento di carica nell'ambito del medesimo intermediario, laddove sono previsti identici requisiti, non si rende necessario un nuovo accertamento in aggiunta a quello già validamente effettuato (ad esempio, amministratore delegato chiamato a ricoprire, in corso di mandato, la carica di direttore generale).

(16) Nell'allegato n. 4 è riportato un elenco di documentazione acquisibile.

(17) Gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico.

(18) Gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico.

(19) Cfr. articolo 108 del Testo unico e decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1998, n. 517.

(20) È valutata con particolare attenzione la posizione dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti e che abbiano ricoperto cariche in intermediari finanziari cancellati dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111 del Testo unico.

equivalenti). In tal caso per la valutazione dei requisiti l'intermediario finanziario potrà avvalersi anche del verbale dell'organo amministrativo del partecipante da cui risulti che è stata effettuata la verifica in capo ai citati soggetti. Nel caso in cui il soggetto partecipante sia un ente vigilato dalla Banca d'Italia, i competenti organi sociali dell'intermediario finanziario potranno, nell'ambito della loro autonoma valutazione, far riferimento ai requisiti già accertati in capo ai predetti esponenti aziendali.

5. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata. Dai verbali deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare l'insussistenza delle situazioni previste dalla legge. Nel verbale va comunque fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti degli interessati, attinenti a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

6. Qualora i partecipanti vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comportano la perdita del requisito di onorabilità, lo comunicano tempestivamente all'intermediario che provvede ad informare la Banca d'Italia (21) .

Art. 9.

Comunicazioni dei partecipanti al capitale

1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa in misura superiore al 5 per cento del capitale con diritto di voto ovvero esercita il controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico in un intermediario finanziario (22) ne dà comunicazione scritta all'intermediario medesimo e alla Banca d'Italia (23) .

TITOLO IV

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO GENERALE
E DALLE RELATIVE SEZIONI

Art. 10.

Cancellazione su istanza di parte

1. La domanda di cancellazione dall'elenco generale e dalle relative sezioni, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n. 6 e sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero dal liquidatore o curatore), è inviata alla Banca d'Italia entro centoventi giorni dal verificarsi delle cause alla base della richiesta.

2. Nella domanda sono indicate le motivazioni della richiesta.

(21) Gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia non si applicano ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico.

(22) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai confidi, ai soggetti di cui all'articolo 155, comma 6, del Testo unico e ai soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale ai sensi dell'articolo 113 del Testo unico.

(23) Con Provvedimento del 31 dicembre 1993, disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari/Normativa), la Banca d'Italia ha determinato i presupposti, le modalità e i termini di tali comunicazioni.

TITOLO V

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Art. 11.

*Comunicazioni sugli esponenti aziendali (*24)

1. Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica (25) della composizione degli organi sociali nonché la sostituzione del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche con funzioni equivalenti a quella di direttore generale. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte degli interessati (ovvero, per i dirigenti, da quella di conferimento delle relative funzioni) o di cessazione dalla carica, gli intermediari inviano alla Banca d'Italia il modulo AR1 riportato nell'allegato n. 7.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di notifica all'intermediario finanziario dell'avvenuta iscrizione, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura con sede in Italia o all'estero. A tal fine si avvalgono del modulo AR3, riportato nell'allegato n. 8. Gli stessi comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica intervenuta (nuova nomina, variazione di carica o cessazione) entro sessanta giorni dalla data della modificazione.

Art. 12.

Comunicazioni alla Banca d'Italia da parte dei soggetti iscritti

1. Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano:

a) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale);

b) l'oggetto sociale;

c) le attività esercitate;

d) il capitale sociale;

e) il legale rappresentante;

f) il codice fiscale;

g) la forma giuridica.

2. I confidi comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)*, *g)* nonché lettera *d)* ovvero il fondo consortile.

3. I soggetti di cui all'articolo 155, comma 6 del Testo unico comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere *a)*, *e)* ed *f)*.

4. I soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico comunicano alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano quanto indicato al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)*, ed *f)*.

5. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate con il modulo VAR, riportato nell'allegato n. 9, entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

6. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)* sono effettuate entro trenta giorni dalla delibera o, se la modifica è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo VAR deve essere allegata una copia dello statuto della società dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche. Nel caso di

(24) Non sono tenuti a effettuare le comunicazioni i confidi, i soggetti di cui all'articolo 155, comma 6 del Testo unico ed i soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico

(25) Nuova nomina, variazione di carica o cessazione.

modifiche di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, gli intermediari finanziari provvedono ad inviare anche una versione aggiornata del programma di attività previsto dagli articoli 2, comma 3, lettera *i)*, e 5, comma 3, lettera *f)*, del presente provvedimento.

7. Nell'ipotesi in cui, a seguito della modifica dell'oggetto sociale, sussistano i presupposti per una diversa rubricazione nell'ambito dell'elenco generale o delle sue sezioni, il soggetto interessato inoltra alla Banca d'Italia l'istanza di iscrizione secondo le modalità stabilite nel Titolo II ed indicano nell'apposito riquadro del modulo di iscrizione la precedente collocazione nell'elenco.

8. Qualora la modifica dell'oggetto sociale comporti l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie, gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia la documentazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *k)*, ovvero, qualora si tratti di intermediari esteri, quella di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *g)* del presente provvedimento. Gli intermediari finanziari inizieranno l'attività di rilascio di garanzie solo dopo aver ricevuto dalla Banca d'Italia la conferma dell'iscrizione sulla base della nuova documentazione prodotta.

9. In caso di perdite che possano comportare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo richiesto per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco generale, l'intermediario finanziario comunica, senza indugio, il fatto alla Banca d'Italia indicando le iniziative che intende assumere al riguardo.

10. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini previsti dalla stessa (26) , segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Il mancato invio di due segnalazioni periodiche consecutive potrà rilevare quale presupposto della proposta di cancellazione dell'intermediario dall'elenco generale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera *c)* del Testo unico.

11. Secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto, gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie:

a) inviano alla Banca d'Italia il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione;

b) assolvono l'obbligo di trasmissione della situazione dei conti semestrale mediante l'invio delle segnalazioni periodiche di cui al precedente comma 10;

c) comunicano alla Banca d'Italia di avere accertato l'esercizio in via prevalente o rilevante dell'attività di rilascio di garanzie entro sette giorni dall'accertamento medesimo. Nella comunicazione indicano le iniziative intraprese per ricondurre l'attività nei limiti consentiti e trasmettono le deliberazioni assunte a tal fine dall'organo amministrativo, verificate dall'organo di controllo;

d) comunicano entro sette giorni alla Banca d'Italia l'avvenuta riconduzione nei limiti consentiti dell'attività esercitata in via prevalente o rilevante (27) .

Art. 13.

Sanzioni

1. L'inosservanza da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo in un intermediario finanziario degli obblighi di comunicazione stabiliti dalle presenti disposizioni ai sensi degli articoli 106, commi 6 e 7, del Testo unico nonché dell'obbligo di dichiarare, ricorrendone i presupposti, la decadenza ovvero la sospensione degli esponenti aziendali, secondo quanto previsto dall'articolo 109, commi 2 e 3, del Testo unico, è sanzionata ai sensi dell'articolo 144 del Testo unico (28) .

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Disposizioni abrogate

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) Circolare UIC del 2 giugno 1995;

b) Circolare UIC del 4 settembre 1996;

c) Circolare UIC del 22 giugno 1998;

d) Provvedimento UIC 4 giugno 1999.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande di iscrizione o cancellazione presentate prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento restano soggette alla disciplina vigente prima di tale data.

2. Gli intermediari finanziari indicano negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco generale e in quello speciale.

3. Gli intermediari finanziari invitano i propri esponenti ad eleggere domicilio presso la sede legale dell'intermediario per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni del Testo unico.

4. I soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 113 del Testo unico che alla data di entrata in vigore del decreto esercitavano attività di assunzione di partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attività finanziaria nei confronti delle proprie partecipate e che non sono quindi più tenuti all'iscrizione nella citata sezione dell'elenco generale, richiedono alla Banca d'Italia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la cancellazione dalla sezione medesima utilizzando lo schema di domanda riportato nell'allegato n. 6 (modulo di cancellazione). Nel campo «Altro da specificare (...)» del citato schema riportano la seguente motivazione: «Richiesta di cancellazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29».

5. I soggetti, diversi da quelli di cui al precedente comma 4, iscritti nell'elenco generale o nelle relative sezioni che, in base alle disposizioni del decreto, non sono più tenuti all'iscrizione, comunicano tale circostanza alla Banca d'Italia e chiedono tempestivamente la cancellazione dall'elenco o dalle sezioni.

6. Fino all'adozione di apposite disposizioni per i soggetti di cui all'articolo 14 del decreto, continua a trovare applicazione il provvedimento UIC del 21 dicembre 2001 (29) .

---

(26) Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 273 del 5 gennaio 2009.

(27) Secondo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto, l'attività di rilascio di garanzie deve essere ricondotta nei limiti consentiti entro sessanta giorni dall'accertamento dell'esercizio della stessa in via prevalente o rilevante.

(28) La sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 109, commi 2 e 3, del Testo unico sia applicano anche a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo in soggetti iscritti nella sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 113 del Testo unico

(29) Disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari/Normativa).

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 1

Domanda di iscrizione 106

Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella Postale 298
Ufficio postale Roma V.R.
00187 ROMA

Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari operanti nei confronti del pubblico ex art. 106, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB)

LA SOCIETÀ

Denominazione sociale ……………………………………………………………………………………

Forma giuridica ([1]) |__|__|__|__|__| Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ([2])

Costituita in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Iscritta nel registro delle imprese in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

CON SEDE LEGALE IN ITALIA

Indirizzo ([3]) ....

CAP |__|__|__|__|__|__| Comune .... Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-Mail .... @ .... Sito web ………………………………

Capitale sociale sottoscritto…………………………………………………….euro

Capitale sociale versato………………………………………………………….euro

Ammontare dei mezzi patrimoniali
(per le società che rilasciano garanzie)……………………………………………..euro

ovvero

CON SEDE LEGALE ALL'ESTERO

Sede dell'organizzazione in Italia:

Indirizzo ....

Codice fiscale della stabile organizzazione in Italia

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|

CAP |__|__|__|__|__|__| Comune .... Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-Mail .... @.................................... Sito web ……………………………………………..

Fondo di dotazione ………………………………………………………euro

Per le società che rilasciano garanzie
ammontare complessivo del fondo di dotazione…………………………………….euro
fondo di dotazione in forma liquida …………………………………………………...euro

([1]) Secondo la codifica indicata nell'allegato n. 10 del Provvedimento.
([2]) Le società con sede legale all'estero devono indicare il codice fiscale della stabile organizzazione in Italia.
([3]) Specificare qualora la sede legale sia istituita presso studi professionali o altro.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Sede legale all'estero:
Stato estero………………………………………….…. Città…………………………........………………….......

Indirizzo …………………………………………...

Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

indicazione delle attività svolte con continuità nel paese estero

……
……
………..

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome ....

Nome ....

Comune italiano o Stato estero di nascita …………………………………………………. Provincia ……

Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M) |__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo ……………………………………………... CAP ………

Comune ……………………………………………................................... Provincia ………

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|

Comune .... Provincia |__|__|

Recapito Postale(4)…………………………

SEDI SECONDARIE

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|

Comune .... Provincia |__|__|

Da compilarsi soltanto in caso di richiesta di variazione della classificazione nell'ambito dell'elenco generale ex art. 106 TUB o nelle apposite sezioni di cui agli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, TUB.

Numero di iscrizione …………………………………………………

Data di iscrizione……………………………………………………….

Sezione dell'elenco nella quale risulta iscritta…………………………..

CHIEDE

L'iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 TUB per lo svolgimento delle seguenti attività:

☐ **concessione di finanziamenti per cassa: ....** (5)

(4) Indicare se il recapito postale sia istituito presso la sede amministrativa.
(5) Specificare in dettaglio la tipologia delle attività svolte.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

- ☐ **concessione di finanziamenti mediante il rilascio di garanzie;**
- ☐ **assunzione di partecipazioni;**
- ☐ **intermediazione in cambi;**
- ☐ **prestazioni di servizi di pagamento : ....** ([6])
- ☐ **cartolarizzazione dei crediti (L. n. 130/1999);**
- ☐ **riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di operazioni di cartolarizzazione (L. n. 130/1999);**
- ☐ **cessionaria di obbligazioni bancarie (L. n. 130/1999);**
- ☐ **intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio in esclusiva (money brokers).**

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco generale degli intermediari, secondo quanto previsto dal Titolo V, e, in particolare, dall'art. 106 TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati).

……………………….., lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Il legale rappresentante

....

firma

([6]) Specificare in dettaglio la tipologia delle attività svolte.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 1-*bis*

Elenco dei partecipanti al capitale

Cognome/Denominazione sociale……………………………………………………………………………

Nome ……………………………………………………………………………………………………

Comune di nascita …………………………………………Provincia ………………………………..

Stato estero di nascita ………………………………………………………………………………………..

Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M) |__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Comune di residenza………………………………………Provincia……………………………………...................….

Stato estero di residenza…………………………………………………………………...……

Indirizzo di residenza…………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………N. Civico………………CAP…………….

Quota posseduta direttamente: in percentuale |__|__|__| % in valore assoluto …………….............euro

Quota posseduta indirettamente (dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa): in percentuale |__|__|__| % in valore assoluto …………….............euro

Socio con diritto di voto (S=sì; N=no) |__|

Cognome/Denominazione sociale……………………………………………………………………………

Nome ……………………………………………………………………………………………………

Comune di nascita …………………………………………Provincia ………………………………..

Stato estero di nascita ………………………………………………………………………………………..

Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M) |__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Comune di residenza………………………………………Provincia……………………………………...................….

Stato estero di residenza…………………………………………………………………...……

Indirizzo di residenza…………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………N. Civico………………CAP…………….

Quota posseduta direttamente: in percentuale |__|__|__| % in valore assoluto …………….............euro

Quota posseduta indirettamente (dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa): in percentuale |__|__|__| % in valore assoluto …………….............euro

Socio con diritto di voto (S=sì; N=no) |__|

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 1-ter
Mod. BI/AR-1

Alla **BANCA D'ITALIA**
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella postale 298 - Ufficio postale Roma V.R.
00187 ROMA

Adempimenti a carico degli intermediari finanziari di cui all'art. 106, comma 1, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB)

A

1 - COD. FISCALE INTERMEDIARIO 2 - N. ISCRIZIONE 3 - DATA COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ☐

PRIMA COMUNICAZIONE ☐ N.FOGLIO TOT.FOGLIO 4 - DATA NOTIFICA ISCRIZIONE

A CURA DELLA BANCA D'ITALIA

5 - DATA PROTOCOLLO BI

6 - N.PROTOCOLLO BI

Elenco delle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

B1

7 - COD. FISCALE 8 - CODICE CARICA RICOPERTA 9 - DATA ACCETTAZIONE NOMINA 10 - SESSO

11 - COGNOME 12 - NOME

13 - LUOGO DI NASCITA 14 - PROV. 15 - DATA DI NASCITA

13 - COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA 14 - PROV. 15 - COMUNE O STATO ESTERO DI RESIDENZA 16 - PROV.

17 - INDIRIZZO DI RESIDENZA 18 - N.CIVICO 19 - CAP.

Barrare e riempire le caselle seguenti solo in caso di comunicazione di variazione

☐ NUOVA NOMINA ☐ CESSAZIONE DI CARICA 20 - DATA CESSAZIONE 21 - CAUSALE CESSAZIONE

B2

7 - COD. FISCALE 8 - CODICE CARICA RICOPERTA 9 - DATA ACCETTAZIONE NOMINA 10 - SESSO

11 - COGNOME 12 - NOME

13 - LUOGO DI NASCITA 14 - PROV. 15 - DATA DI NASCITA

13 - COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA 14 - PROV. 15 - COMUNE O STATO ESTERO DI RESIDENZA 16 - PROV.

17 - INDIRIZZO DI RESIDENZA 18 - N.CIVICO 19 - CAP.

Barrare e riempire le caselle seguenti solo in caso di comunicazione di variazione

☐ NUOVA NOMINA ☐ CESSAZIONE DI CARICA 20 - DATA CESSAZIONE 21 - CAUSALE CESSAZIONE

B3

7 - COD. FISCALE 8 - CODICE CARICA RICOPERTA 9 - DATA ACCETTAZIONE NOMINA 10 - SESSO

11 - COGNOME 12 - NOME

13 - LUOGO DI NASCITA 14 - PROV. 15 - DATA DI NASCITA

13 - COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA 14 - PROV. 15 - COMUNE O STATO ESTERO DI RESIDENZA 16 - PROV.

17 - INDIRIZZO DI RESIDENZA 18 - N.CIVICO 19 - CAP.

Barrare e riempire le caselle seguenti solo in caso di comunicazione di variazione

☐ NUOVA NOMINA ☐ CESSAZIONE DI CARICA 20 - DATA CESSAZIONE 21 - CAUSALE CESSAZIONE

Firma

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 1-*quater*

MEZZI PATRIMONIALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il sottoscritto ____
(nome e cognome)
Legale rappresentante della ____
(denominazione sociale)
Con sede legale in ____
(città via piazza)
Numero di iscrizione ____

ATTESTA

– Che i mezzi patrimoniali, alla data del ____________________ sono pari a € __________________________ e risultano così composti:

Segno	COMPONENTE	IMPORTO DA SITUAZIONE CONTABILE AL................................
+	capitale sociale versato	
+	sovrapprezzi di emissione	
+	riserve	
+	fondo per rischi finanziari generali	
+	utili portati a nuovo	
+	utile di esercizio non distribuito	
-	perdite portate a nuovo	
-	perdita di esercizio	
-	azioni o quote proprie in portafoglio	
-	partecipazioni diverse da quelle detenute nell'ambito dell'attività di assunzione di partecipazioni finalizzate all'alienazione (merchant banking)	
-	ammontare dei crediti, rappresentati o meno da titoli, nei confronti di società controllanti, controllate, e comunque facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'intermediario finanziario, che eccede l'importo dei debiti verso enti creditizi, enti finanziari, clientela e rappresentati da titoli (non devono essere computate le attività di finanziamento connesse con operazioni di acquisto crediti da parte di società del gruppo ma vantati nei confronti di soggetti non appartenenti al gruppo)	
-	immobilizzazioni materiali, ad eccezione di quelle concesse in leasing nell'ambito dell'attività della specie istituzionalmente svolta dall'intermediario finanziario	
-	immobilizzazioni immateriali	
=	TOTALE MEZZI PATRIMONIALI	

Data

Firma

Si rammenta che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato su base di dichiarazioni non veritiere. Ai sensi dell'articolo 71 del citato D.P.R. 445/2000, le amministrazioni procedenti possono effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo decreto.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 2

Domanda di iscrizione 113

Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella postale 162
Ufficio postale Roma V.R.
00187 ROMA

Iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 113 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) riservata ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico

LA SOCIETÀ

Denominazione o ragione sociale ………………………………………………………………………………

Forma giuridica ([1]) |__|__|__|__|__| Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

costituita in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
iscritta nel registro delle imprese in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

CON SEDE LEGALE IN ITALIA

Indirizzo([2]) ....

CAP |__|__|__|__|__| Comune .... Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-Mail .... @ ....

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome ....

Nome ....

Comune italiano o Stato estero di nascita ………………………………………………….Provincia ……

Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M) |__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|

Comune .... Provincia |__|__|

Recapito Postale ([3])…………………………

([1]) Secondo la codifica indicata nell'allegato n. 10 del Provvedimento.
([2]) Specificare qualora la sede legale sia istituita presso studi professionali o altro.
([3]) Indicare se il recapito postale sia istituito presso la sede amministrativa.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Da compilarsi soltanto in caso di richiesta di variazione della classificazione nell'ambito dell'elenco generale ex art. 106 TUB o nelle apposite sezioni di cui agli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, TUB.

Numero di iscrizione ………………………………………………
Data di iscrizione …………………………………………………….
Sezione dell'elenco nella quale risulta iscritta …………………………..

CHIEDE

L'iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 113 TUB

A tal fine, oltre ad attestare la correttezza dei dati sopra indicati, dichiara ([4]), che:

1) Intende esercitare non nei confronti del pubblico una o più delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, TUB (*da indicare di seguito*), secondo quanto previsto dalla normativa vigente

☐ **concessione di finanziamenti;**

☐ **assunzione di partecipazioni;**

☐ **intermediazione in cambi;**

☐ **prestazione di servizi di pagamento.**

in via esclusiva/prevalente *(barrare la parte non di interesse)*

2) il capitale sociale non è inferiore a quanto disposto dal codice civile per la forma giuridica assunta e ammonta a euro ……………………………

3) i soggetti, di seguito indicati, che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza, di cui all'art. 109 TUB e relativi regolamenti attuativi.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4) i partecipanti diretti e indiretti al capitale, di seguito indicati, sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 108 TUB e dai relativi regolamenti attuativi.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

([4]) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

5) sussiste la prevalenza delle attività finanziarie, accertata in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29.

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco generale degli intermediari, secondo quanto previsto dal Titolo V e, in particolare, dall'art. 106 TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati).

……………………….., lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Il legale rappresentante

……………………………………

firma

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 3

Domanda di iscrizione confidi

Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella postale 162
Ufficio Postale Roma V.R.
00187 ROMA

Iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 4, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) riservata ai confidi

La Società/Consorzio

Denominazione sociale ………………………………………………………………………………………

Natura giuridica ([1]) |__|__|__|__|__| Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Costituita in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Iscritta nel registro delle imprese in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

CON SEDE LEGALE IN ITALIA

Indirizzo ([2]) ....

CAP |__|__|__|__|__| Comune .... Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-Mail .... @ ....

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome ....

Nome ....

Comune italiano o Stato estero di nascita ………………………………………………… Provincia ……

Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M) |__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

([1]) Secondo la codifica indicata nell'allegato n. 10 del Provvedimento.
([2]) Specificare qualora la sede legale sia istituita presso studi professionali o altro.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|

Comune .... Provincia |__|__|

Da compilarsi soltanto in caso di richiesta di variazione della classificazione nell'ambito dell'elenco generale ex art. 106 TUB o nelle apposite sezioni di cui agli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, TUB.

numero di iscrizione ………………………………………………

data di iscrizione……………………………………………………….

sezione dell'elenco nella quale risulta iscritta…………………………..

CHIEDE

L'iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 4, TUB.

A tal fine, oltre ad attestare la correttezza dei dati sopra indicati, dichiara ([3]) che:

a) il capitale sociale interamente versato ovvero il fondo consortile non è inferiore a quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, L. 24 novembre 2003, n. 326 e ammonta a euro…………………………………………………………….

b) la compagine sociale o consortile è composta da n…………………………piccole e medie imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 13, commi 8 e 9, della legge confidi, ciascuna detentrice di una partecipazione non inferiore a € 250,00 né superiore al 20% del capitale o fondo ([4]).

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco generale degli intermediari, secondo quanto previsto dal Titolo V e, in particolare, dall'art. 106 TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati).

……………………….. , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Il legale rappresentante

....

firma

([3]) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

([4]) I soci di un confidi costituito nella forma di società cooperativa devono essere, ai sensi dell'art. 2522 del Codice Civile, in numero non inferiore a 9 limite derogabile solo per le c.d. "piccole società cooperative" (costituite esclusivamente da persone fisiche e sottoposte alla disciplina delle srl).

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 3-*bis*

Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella postale 162
Ufficio Postale Roma V.R.
00187 ROMA

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Il sottoscritto……………………………………………………………………………........…

legale rappresentante della …………………………………………………………….................

con sede legale in…………………………………………………………………………

attesta che il patrimonio netto alla data del…………………………………………..
ammonta a €………………………………... e risulta così composto:

COMPONENTE	IMPORTO (dati derivanti da bilancio al…………….)
Capitale sociale o fondo consortile	
Sovrapprezzi di emissione	
Riserve (legale, statutarie, altre riserve)	
Fondo rischi indisponibili	
Utili portati a nuovo	
Utile di esercizio non distribuito	
Perdite portate a nuovo	-
Perdita di esercizio	-
TOTALE PATRIMONIO	
Altre componenti del patrimonio (da specificare)	
TOTALE	

Data

Firma

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Ove esistente, l'organo di controllo prende atto della presente dichiarazione e, nei limiti dei poteri di controllo e vigilanza ad esso attribuiti, ne attesta la correttezza.

--, il ---------------------

Firma dei componenti l'organo di controllo

Si rammenta che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o del codice penale delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato su base dichiarazioni non veritiere. Ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR 445/2000, le amministrazioni procedenti possono effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutivi di cui agli articolo 46 e 47 del medesimo decreto.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 4

VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

1) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la normativa italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del Tesoro 30 dicembre 1998, n. 516.

   Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1998, n. 516.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2) Documentazione relativa ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali

A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale

1. *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.

B) Membri dell'organo di controllo

1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

3) Requisiti degli esponenti: dichiarazioni sostitutive

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

Cittadini di Stati extracomunitari

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ([1]).

Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 B del presente allegato.

Gli intermediari che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

Accordi con le amministrazioni competenti

A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

Attestazione dell'interessato

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario finanziario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità. Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti.

[1] Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Spett. le______________________
____
____________________________(1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt____ nat__ a ____________________________________ provincia di_________________________(_____) il __/__/__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di_________________________(2) di codesto intermediario_________________________________(3), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 516

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di:
  a) attività di ____(5)
     presso ____(6)
     dal______al______;
  b) attività di ____(5)
     presso ____(6)
     dal______al______;
  c) attività di ____(5)
     presso ____(6)
     dal______al______;
  d) attività di ____(5)
     presso ____(6)
     dal______al______;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (7)
- di non essere stato membro dell'organo amministrativo o di controllo, amministratore delegato, direttore generale né di aver ricoperto funzioni equivalenti in intermediari finanziari cancellati dall'elenco generale previsto dall'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) nei casi previsti dall'art. 111 TUB;

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):

____

____

____

____________________;

(C) REQUISITI DI AUTONOMIA/INDIPENDENZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:
  a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a

____

____

____

____________________;

di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

____

____

____

____________________________;

- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

____

____

____

____________________________;

- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

____

____

____

____________________________;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da___ sottoscritt_.

Il/La sottoscritt_ si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data_________________________

Il dichiarante

____

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso____, sono necessari per l'accertamento dei requisiti su indicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (____) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (____). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1) Indicare l'intermediario.

2) Indicare la carica sociale.

3) Indicare l'intermediario.

4) Cancellare la voce che non interessa.

5) Indicare:

- l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese

  e/o

- le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell'intermediario

  e/o

- l'attività di insegnamento universitario in materia giuridica o economica, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento

  e/o

- le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

6) Indicare:

- la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività dell'intermediario

  e/o;

- l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento

  e/o;

- l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti. In caso contrario cancellare la voce.

8) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 5

VERIFICA DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI

1) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. Certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, industria e artigianato, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro n. 30 dicembre 1998, n. 517. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

   Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;
2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1998, n. 517.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2) Requisiti dei partecipanti: dichiarazioni sostitutive

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. n. 445/2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

Cittadini di Stati extracomunitari

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ([1]).

Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 B.

Persone fisiche

Le persone fisiche che detengono una partecipazione rilevante in un intermediario possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema di seguito riportato.

Persone giuridiche

Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

Accordi con le amministrazioni competenti

A tal fine dovranno essere definiti appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

Attestazione dell'interessato

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dalla persona giuridica o dall'ente a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo cui compete l'accertamento dei requisiti, non può pertanto accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti.

---

[1] Al di fuori di tali casi i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt____ nat__ a _________________________________ provincia di________________________(______) il __/__/__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di iscrizione della ___________________(1) e alla detenzione di una partecipazione rilevante di codesto intermediario, visto il Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 517,

DICHIARA:

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati ai sensi dell'articolo 109 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), nel Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 30 dicembre 1998, n. 517, e in particolare dichiara:

a) di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) di non essere stat_ condannat_ alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

d) di non essere stato membro dell'organo amministrativo o di controllo, amministratore delegato, direttore generale né di aver ricoperto funzioni equivalenti in intermediari finanziari cancellati dall'elenco generale previsto dall'art. 106 TUB nei casi previsti dall'art. 111 TUB.

e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

____

____

____

Luogo e data ________________________________

Il dichiarante

____

(1) Indicare l'intermediario.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 6

Modulo di cancellazione (CAN)

BANCA D'ITALIA
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella Postale 162
Ufficio Postale Roma V.R.
00187 ROMA

Cancellazione di intermediario dall'elenco generale ex art. 106 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) o dalle apposite sezioni del medesimo previste dagli artt. 113 e 155 TUB.

La Società/Consorzio

Denominazione o ragione sociale ………………………………………………………………………………

Natura giuridica ([1]) |__|__|__|__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ([2])

Iscritta in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Numero di iscrizione |__|__|__|__|__|__|

SEDE

Indirizzo ([3]) ....

CAP |__|__|__|__|__| Comune .... Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-Mail .... @ ....

LEGALE RAPPRESENTANTE/liquidatore o curatore

Cognome ....

Nome ....

Comune italiano o Stato estero di nascita …………………………………………………. Provincia ……

Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Sesso (F o M) |__|

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Indirizzo …………………………………………….. CAP ………

Comune ……………………………………………................................... Provincia ………

Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

([1]) Secondo la codifica indicata nell'allegato n. 10 del Provvedimento.
([2]) Le società con sede legale all'estero devono indicare il codice fiscale della stabile organizzazione in Italia.
([3]) Specificare qualora la sede legale sia istituita presso studi professionali o altro.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

chiede

☐ **la cancellazione dall'elenco ex art. 106 TUB**

☐ **la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco prevista dall'art. 113 TUB**

☐ **la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco prevista dall'art. 155, comma 4, TUB**

☐ **la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 6, TUB**

A tal fine, oltre ad attestare la correttezza dei dati sopra indicati, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ([4]) :

☐ la cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, per fusione, incorporazione o altra trasformazione che comunque comporti il venir meno dell'intermediario iscritto;

☐ la modifica dell'oggetto sociale;

☐ la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione (in particolare: ....) ([5]);

☐ l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267;

☐ il venir meno dell'esercizio in via prevalente dell'attività finanziaria come definito dall'art. 13 del D.M. 17 febbraio 2009, n. 29;

☐ altro da specificare (……………………………………………...)

Allegati:

- copia del documento identificativo del sottoscrittore dell'istanza.
- per le sole cancellazioni dall'elenco generale ex art. 106 TUB, documentazione comprovante la ricorrenza della causa di cancellazione.

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco generale degli intermediari, secondo quanto previsto dal Titolo V e, in particolare, dall'art. 106 del Testo Unico. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati).

……………………….. , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Il legale rappresentante

....

firma

([4]) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

([5]) Specificare i requisiti venuti meno ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 7
Mod. BI/AR-1

Alla **BANCA D'ITALIA**
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella postale 298 - Ufficio postale Roma V.R.
00187 ROMA

Adempimenti a carico degli intermediari finanziari di cui all'art. 106, comma 1, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB)

A

1 - COD. FISCALE INTERMEDIARIO
2 - N. ISCRIZIONE
3 - DATA COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ☐
PRIMA COMUNICAZIONE ☐
N.FOGLIO TOT.FOGLI
4 - DATA NOTIFICA ISCRIZIONE

A CURA DELLA BANCA D'ITALIA

5 - DATA PROTOCOLLO BI
6 - N.PROTOCOLLO BI

Elenco delle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

B1

7 - COD. FISCALE
8 - CODICE CARICA RICOPERTA
9 - DATA ACCETTAZIONE NOMINA
10 - SESSO
11 - COGNOME
12 - NOME
13 - LUOGO DI NASCITA
14 - PROV.
15 - DATA DI NASCITA
13 - COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
14 - PROV.
15 - COMUNE O STATO ESTERO DI RESIDENZA
16 - PROV.
17 - INDIRIZZO DI RESIDENZA
18 - N.CIVICO
19 - CAP.

Barrare e riempire le caselle seguenti solo in caso di comunicazione di variazione

NUOVA NOMINA ☐
CESSAZIONE DI CARICA ☐
20 - DATA CESSAZIONE
21 - CAUSALE CESSAZIONE

B2

7 - COD. FISCALE
8 - CODICE CARICA RICOPERTA
9 - DATA ACCETTAZIONE NOMINA
10 - SESSO
11 - COGNOME
12 - NOME
13 - LUOGO DI NASCITA
14 - PROV.
15 - DATA DI NASCITA
13 - COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
14 - PROV.
15 - COMUNE O STATO ESTERO DI RESIDENZA
16 - PROV.
17 - INDIRIZZO DI RESIDENZA
18 - N.CIVICO
19 - CAP.

Barrare e riempire le caselle seguenti solo in caso di comunicazione di variazione

NUOVA NOMINA ☐
CESSAZIONE DI CARICA ☐
20 - DATA CESSAZIONE
21 - CAUSALE CESSAZIONE

B3

7 - COD. FISCALE
8 - CODICE CARICA RICOPERTA
9 - DATA ACCETTAZIONE NOMINA
10 - SESSO
11 - COGNOME
12 - NOME
13 - LUOGO DI NASCITA
14 - PROV.
15 - DATA DI NASCITA
13 - COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA
14 - PROV.
15 - COMUNE O STATO ESTERO DI RESIDENZA
16 - PROV.
17 - INDIRIZZO DI RESIDENZA
18 - N.CIVICO
19 - CAP.

Barrare e riempire le caselle seguenti solo in caso di comunicazione di variazione

NUOVA NOMINA ☐
CESSAZIONE DI CARICA ☐
20 - DATA CESSAZIONE
21 - CAUSALE CESSAZIONE

____
Firma

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 8
Mod. BI AR-3

Alla **BANCA D'ITALIA**
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella postale 298 - Ufficio postale Roma V.R.
00187 ROMA

Comunicazione da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli Intermediari operanti nel settore finanziario ai sensi dell'art.106, comma 7, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)

Dati del soggetto segnalante

1 - COGNOME
2 - NOME 3 - Cod. Sesso
3 - Cod. Fiscale
3 - Comune o Stato Estero di Nascita 6 - Provincia
7 - Comune o Stato Estero di Residenza 8 - Provincia
9 - Indirizzo di Residenza N. civico C.A.P.

A CURA DELLA BANCA D'ITALIA

5 - DATA PROTOCOLLO B.I.
6 - N.PROTOCOLLO B.I.

PRIMA COMUNICAZIONE: ☐ COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE: ☐ N. FOGLIO: TOT. FOGLI: DATA COMUNICAZIONE

Elenco delle cariche ricoperte presso società ed enti di qualsiasi natura con sede in Italia e/o all'estero

1)

10 - Cod. Carica ricoperta 11 - Data accettazione della nomina 12 - Cod. Fiscale della Società o Ente 13 - N. ISCRIZIONE B.I. (EVENTUALE)
14 - Società / Ente (Ragione Sociale o denominazione)
15 - Comune o Stato Estero della sede legale 16 - Provincia 17 - Natura Giurid. 18 - Settore di attività 19 - Ramo di attività
20 - Indirizzo della sede legale 21 - N. civico 22 - CAP.

Barrare e riempire le caselle sottostanti solo in caso di segnalazione di variazione
Nuova nomina: ☐ Cessazione di carica: ☐ in data: cod. causale:

2)

10 - Cod. Carica ricoperta 11 - Data accettazione della nomina 12 - Cod. Fiscale della Società o Ente 13 - N. ISCRIZIONE B.I. (EVENTUALE)
14 - Società / Ente (Ragione Sociale o denominazione)
15 - Comune o Stato Estero della sede legale 16 - Provincia 17 - Natura Giurid. 18 - Settore di attività 19 - Ramo di attività
20 - Indirizzo della sede legale 21 - N. civico 22 - CAP.

Barrare e riempire le caselle sottostanti solo in caso di segnalazione di variazione
Nuova nomina: ☐ Cessazione di carica: ☐ in data: cod. causale:

3)

10 - Cod. Carica ricoperta 11 - Data accettazione della nomina 12 - Cod. Fiscale della Società o Ente 13 - N. ISCRIZIONE B.I. (EVENTUALE)
14 - Società / Ente (Ragione Sociale o denominazione)
15 - Comune o Stato Estero della sede legale 16 - Provincia 17 - Natura Giurid. 18 - Settore di attività 19 - Ramo di attività
20 - Indirizzo della sede legale 21 - N. civico 22 - CAP.

Barrare e riempire le caselle sottostanti solo in caso di segnalazione di variazione
Nuova nomina: ☐ Cessazione di carica: ☐ in data: cod. causale:

Firma del Segnalante

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI NN. 7 E 8

Obblighi di comunicazione da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari di cui all'art. 106, comma 1, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) e comunicazione di dati da parte degli intermediari finanziari.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI AR-1 E AR-3

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 106, commi 6 e 7, TUB, nell'effettuazione delle comunicazioni indicate nelle istruzioni contenute nel provvedimento che precede, gli intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, TUB si servono del modello AR-1; i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso detti intermediari si servono del modello AR-3. Il primo modello AR 1 deve essere allegato alla domanda di iscrizione nell'elenco generale.

I modelli in parola possono essere fotocopiati, ove necessario per completare la comunicazione.

I campi numerici devono essere riempiti a sinistra da tanti zeri quanti sono necessari per riempire il campo.

In caso di variazioni consistenti nella cessazione da una carica e nella contestuale assunzione di un'altra carica nell'ambito della medesima società o ente la cessazione e la nuova nomina formano oggetto di comunicazione in distinti e successivi riquadri.

Sia l'intermediario finanziario che l'esponente aziendale, nei rispettivi moduli di competenza AR- 1 e AR-3, devono comunicare le sole variazioni intervenute rispetto all'originaria situazione riepilogativa, senza riproporre ogni volta i dati di tutti gli esponenti o di tutte le cariche analoghe ricoperte.

Per "variazione" s'intende:

- la cessazione della carica da parte degli esponenti aziendali o cessazione di una delle altre cariche ricoperte;
- la nomina di un nuovo esponente aziendale o acquisizione di nuova carica;
- la modifica della carica ricoperta dall'esponente aziendale presso l'intermediario finanziario o modifica di una delle altre cariche ricoperte.

MODELLO AR-1

Quadro A

Nel campo 1 va riportato il codice fiscale dell'intermediario.
Nel campo 2 va indicato il numero di iscrizione attribuito dalla Banca d'Italia (tranne nel caso di comunicazione resa in sede di iscrizione).
Nel campo 3 va riportata la data di compilazione del modello.
Nel campo 4 va inserita la data di notifica del provvedimento di iscrizione (tranne nel caso di comunicazione resa in sede di iscrizione).
Il campo "Numero foglio" deve contenere il numero progressivo del foglio compilato.
Il campo "Totale fogli" deve riportare l'indicazione del numero complessivo dei fogli compilati.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Nel riquadro relativo deve essere indicato se si tratta della prima comunicazione dovuta o di successiva comunicazione di variazione.

Quadri B

Vanno compilati tanti Quadri B quanti sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, riportando in quadri consecutivi i dati dei soggetti che svolgono funzioni della stessa specie.
Dopo l'indicazione del codice fiscale del soggetto, va riportato il codice relativo alla carica ricoperta, attenendosi alla seguente codifica:

01 Direttore generale
02 Carica equivalente a direttore generale
03 Sindaco effettivo (o membro del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione)
04 Sindaco supplente
05 Presidente collegio sindacale
06 Amministratore (o membro del consiglio di gestione)
07 Presidente consiglio d'amministrazione
08 Vicepresidente consiglio d'amministrazione
09 Amministratore delegato
10 Altre cariche
11 Amministratore unico

Nel campo "Data accettazione nomina" va riportata la data in cui il soggetto ha accettato la carica per la prima volta, anche se successivamente vi sono state riconferme.
Le tre caselle in basso a sinistra del quadro vanno riempite obbligatoriamente in caso di comunicazione di variazione.

Per le comunicazioni di cessazione, vale la seguente codifica:

01 Cause naturali
02 Dimissioni
03 Fine incarico
04 Decadenza (art. 109, comma 2, del testo unico)
05 Sospensione dall'incarico (art. 109, comma 3, TUB).

MODELLO AR-3

Il modello va compilato, a cura del diretto interessato e sotto la sua personale responsabilità, da ogni esponente aziendale di intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 TUB che ricopra cariche comportanti lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso altre società o enti di qualsiasi natura, in Italia ed all'estero.

L'obbligo grava anche sui sindaci supplenti degli intermediari finanziari**.**

Si applicano le medesime indicazioni illustrate con riferimento al modello AR-1, con le precisazioni che seguono.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Il campo relativo al numero di iscrizione nell'elenco va valorizzato, ovviamente, nei soli casi in cui la società o l'ente nel quale l'esponente aziendale ricopre cariche rilevanti ai fini della comunicazione sia soggetto iscritto nell'elenco generale previsto dall'art. 106 dei testo unico ovvero in una delle sezioni di esso previste dagli articoli 113 e 155, comma 4, TUB.

Nel campo 16, relativo alla provincia della sede legale, va indicato "EE" ove quest'ultima sia ubicata fuori del territorio nazionale.

Il campo 17, relativo alla natura giuridica, va riempito secondo la seguente codifica:

A Società per azioni
B Società in accomandita per azioni
C Società a responsabilità limitata
D Cooperativa
E Società in nome collettivo
F Società in accomandita semplice
G Società semplice
H Ditta individuale
I Consorzio
J spa unipersonale
K srl unipersonale
L Associazione
M Società di fatto
N Company
O Fondazione
P Incorporated
Q Filiale di società estera
R Persona fisica
S Altro
T Cooperativa a responsabilità limitata
U Società consortile
V Società consortile per azioni

I campi 18, "Settore di attività" e 19, "Ramo di attività" devono essere valorizzati con i codici appropriati contenuti nelle tabelle allegate, relative rispettivamente alla classificazione dei sottogruppi e dei rami di attività.

Qualora non sia possibile individuare il sottogruppo riferibile all'attività della società o ente nel quale si ricopre la carica segnalata, potranno essere riportati i codici generici 430 ("Imprese produttive"), 551 ("Unità non classificabili") o 552 ("Unità non classificate").

Resta fermo che per le società non finanziarie (codici sottogruppo 430, 431, 450, 470-474, 480-482, 490-492) e le famiglie produttrici (codici sottogruppo 614 e 615) va sempre indicato il ramo di attività secondo la classificazione riportata nella "Tabella dei rami di attività economica".

Per la compilazione dei moduli si vedano la TABELLA DEI SOTTOGRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA e la TABELLA DEI RAMI DI ATTIVITÀ ECONOMICA di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 140 del febbraio 1991.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 9

Modulo di variazione VAR

BANCA D'ITALIA
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella postale 298
Ufficio postale Roma V.R.
00187 ROMA

Variazione dei dati da parte di società iscritte nell'elenco generale ex art. 106 del , d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) o nelle apposite sezioni prevista dagli artt. 113 e 155, commi 4 e 6, TUB.

La società/consorzio

____
(denominazione sociale)

codice fiscale ________________________________

n° pratica ____
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

iscritta con n° d'iscrizione ______________

☐ nell'Elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB

☐ nell'apposita sezione ex art. 113 TUB

☐ nell'apposita sezione ex art. 155, comma 4, TUB

☐ nell'apposita sezione ex art. 155, comma 6, TUB

comunica

che, per effetto di variazioni intervenute, i seguenti dati sono così modificati:

☐ Denominazione sociale

____

☐ Codice fiscale________________________________

☐ Sede legale

indirizzo ______________________________ c.a.p.________________________

comune ______________________________ provincia ______________________

numero telefonico _________________________ numero fax_____________________

modifica indirizzo e-mail ____________________

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

☐ Sede amministrativa

indirizzo ______________________ c.a.p.______________________

comune ______________________ provincia ______________________

numero telefonico ______________________ numero fax______________________

☐ Capitale sociale/fondo di dotazione sottoscritto ______________________

☐ Capitale sociale/fondo di dotazione versato ______________________

☐ Natura giuridica ______________________

☐ Legale rappresentante:

cognome ______________________ nome______________________

luogo e data di nascita ______________________

codice fiscale______________________

indirizzo______________________ c.a.p. ______________________

comune ______________________ provincia______________________

DATI SULLE SEDI SECONDARIE:
(VEDI ALLEGATO)

Da utilizzarsi esclusivamente nel caso in cui tale variazione non comporti richieste di riclassificazione da una sezione all'altra dell'Elenco:

☐ Modifica oggetto sociale (da allegare in copia)

☐ Ulteriori attività finanziarie esercitate rispetto a quelle precedentemente indicate ([1]):

____

☐ Cessazione di attività finanziarie precedentemente esercitate:

____

Da utilizzarsi solo da parte dei Consorzi e Cooperative di Garanzia Fidi iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco prevista dall'art. 155, comma 4, TUB.

☐

[1] Specificare in dettaglio la tipologia delle attività svolte.

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Fondo consortile o capitale sociale ____

☐ Patrimonio netto____

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco generale degli intermediari, secondo quanto previsto dal Titolo V e, in particolare, dall'art. 106 TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati).

……………………….. , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Il legale rappresentante

………………………………………

firma

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

ALLEGATO PER LE COMUNICAZIONI DEI DATI RELATIVI ALLE SEDI SECONDARIE

In ciascun riquadro sottostante va indicato alternativamente il codice:

I per segnalare l'istituzione di una nuova sede secondaria;

V per segnalare la variazione di indirizzo di una sede secondaria già in precedenza comunicata;

C per segnalare la cancellazione di una sede secondaria già in precedenza comunicata;

In caso di utilizzo dei codici I e C va comunicato solo il dato modificato.

COD. ☐ DATO DA MODIFICARE ____________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)
DATO MODIFICATO ____________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

COD. ☐ DATO DA MODIFICARE ____________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)
DATO MODIFICATO ____________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

COD. ☐ DATO DA MODIFICARE ____________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)
DATO MODIFICATO ____________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

COD. ☐ DATO DA MODIFICARE ____________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)
DATO MODIFICATO ____________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

COD. ☐ DATO DA MODIFICARE ____________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)
DATO MODIFICATO ____________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

COD. ☐ DATO DA MODIFICARE ____________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)
DATO MODIFICATO ____________________
(Via - n° civico - cap - Comune - Provincia)

Il modulo è disponibile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Allegato n. 10

ELENCO DEI CODICI NATURA GIURIDICA

Codice forma giuridica

A Società per azioni
B Società in accomandita per azioni
C Società a responsabilità limitata
D Cooperativa
E Società in nome collettivo
F Società in accomandita semplice
G Società semplice
H Ditta individuale
I Consorzio
J Spa unipersonale
K Srl unipersonale
L Associazione
M Società di fatto
N Company
O Fondazione
P Incorporated
Q Filiale di società estera
R Persona fisica
S Altro
T Cooperativa a responsabilità limitata
U Società consortile
V Società consortile per azioni

09A06857

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1096/2009 del 26 marzo 2009, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octalbin».

Nell'estratto della determinazione n. 1096/2009 del 26 marzo 2009 relativa al medicinale per uso umano «Octalbin» pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2009, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«Eccipienti:

Potassio < 1,0 mmol (50 mg/ml);

Potassio < 2,0 mmol (200 mg/ml)»,

leggasi:

«Eccipienti:

Potassio ≤ 1,0 mmol (50 mg/ml);

Potassio ≤ 2,0 mmol (200 mg/ml)».

09A06915

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, con determinazione dirigenziale n. 4 dell'8 gennaio 2009.

Marchio: 52CB.

Denominazione impresa: Nuova Fonderia Elfica S.A.S. di Squilletti Guido & C.

Indirizzo: Via Marconi, 48/50 - 86100 Campobasso.

09A06739

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto recante il 257º aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo del Ministero dell'interno (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2009)

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il n. 17741, riportato alla pag. 109, e prima delle «NOTE» riportate a pag. 110, deve intendersi inserita la seguente pagina contenente i numeri 17742 e 17743:

« N. **17742** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.536/C/08 in data 16/01/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **Ceschi Franco**
Modello: **CF 54**
Calibro: **.243 Winchester**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**
Lunghezza canna/e: **mm 610**
Lunghezza arma: **mm 1100**
Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**
Stato da cui è importata:
Presentatore: **Ceschi Franco Titolare della ditta Armeria Ceschi di Ceschi Franco**

Classe: **C 5**
Note: *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.*

N. **17743** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n. 557/PAS-50.536/C/08 in data 16/01/2009

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **Ceschi Franco**
Modello: **CF 54**
Calibro: **.260 Remington**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**
Lunghezza canna/e: **mm 610**
Lunghezza arma: **mm 1100**
Funzionamento: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

Stato in cui è prodotta: **Italia**
Stato da cui è importata:
Presentatore: **Ceschi Franco Titolare della ditta Armeria Ceschi di Ceschi Franco**

Classe: **C 5**
Note: *L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.».*

09A06860

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-141) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.